



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Decreto n. 9393

IL RETTORE

- VISTO il D.R. n. 6676 del 04.06.2009, con cui è stato costituito il Centro di Esperienza di Educazione Ambientale;
- VISTO il D. R. n. 6677 del 04.06.2009, con cui è stato costituito il Consiglio costituente del succitato Centro;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.09.2010 con cui è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Centro di Esperienza di Educazione Ambientale;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.10.2010 sugli aspetti di carattere amministrativo e contabile;

DECRETA

È emanato il Regolamento di funzionamento del Centro di Esperienza di Educazione Ambientale, secondo la formulazione di seguito riportata:

Regolamento di funzionamento del Centro di Esperienza di Educazione Ambientale

Art. 1 - Finalità ed area di interesse

- a. Il Centro di Esperienza di Educazione Ambientale (CEEA), nel rispetto delle indicazioni contenute nella Del. G. R. n. 1178 del 17/7/2007 ("Linee Guida per l'organizzazione e la gestione del Sistema di Informazione, Formazione e Educazione Ambientale INFEA") della Regione Puglia, si prefigge di perseguire gli obiettivi individuati dall'art. 1 del suo Statuto.
- b. Per la realizzazione dei propri fini, il Centro di Esperienza si avvale prevalentemente delle competenze presenti nell'Università di Bari "Aldo Moro". Si avvale, altresì, dell'ulteriore personale afferente indicato all'art. 2, lett. b), del presente Regolamento. Collabora, inoltre, con istituzioni similari, italiane o straniere.

Art. 2 - Personale afferente

- a. Il Centro di Esperienza di Educazione Ambientale (CEEA) è costituito da professori e ricercatori dell'Università di Bari che svolgono un ruolo attivo nelle problematiche di interesse del CEEA, previa domanda di adesione ed approvazione da parte del Consiglio.
- b. Al Centro di Esperienza possono, altresì, aderire professori e ricercatori di altre Università nonché altri studiosi e specialisti dotati di specifico *curriculum* nei settori di competenza del Centro di Esperienza, su invito motivato da parte del Consiglio.
- c. In adesione ai precetti del Codice dei comportamenti dell'Università di Bari "Aldo Moro" ciascun aderente al CEEA si astiene dal partecipare alla formazione, anche in sede istruttoria, e dalla adozione di deliberazioni che possono coinvolgere interessi propri ovvero di persone legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità, entro il quarto grado incluso, di convivenza o da comuni interessi economici o professionali, ovvero di persone od

organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia e, altresì, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 3 - Sede del Centro

Il Centro di Esperienza ha sede legale presso l'Università degli Studi di Bari, Palazzo Ateneo. Dispone, inoltre, di una sede presso gli uffici del Polo Jonico in Taranto.

La sede amministrativa è allocata presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore pro tempore del Centro o, in caso di indisponibilità di questa struttura, presso altra struttura individuata dal Consiglio del Centro.

Art. 4 - Organi del Centro

Gli organi del Centro sono:

- il Direttore;
- il Consiglio;
- la Giunta.

Art. 5 - Funzioni degli Organi del Centro

5.1 - Il Direttore:

- a. rappresenta il Centro; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni; vigila sulle attività scientifiche, amministrative e contabili del Centro; cura l'osservanza delle norme concernenti il funzionamento del Centro.
- b. ordina - mediante la stipula di contratti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili - conformemente alle norme previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bari - i beni ed i servizi necessari per il buon andamento delle attività del Centro;
- c. dispone, di concerto con il Segretario amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili, in ossequio alle norme previste dai Regolamenti dell'Università di Bari;
- d. sottoscrive con Enti Pubblici e privati i contratti, le consulenze e le convenzioni di ricerca approvate dal Consiglio, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento dell'Università di Bari;
- e. designa il docente legittimato a sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento non superiore a tre mesi;
- f. convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei membri del Consiglio; in via ordinaria il Consiglio è convocato almeno tre volte l'anno, al fine di approvare il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo ed il Piano Annuale delle Attività.
- g. Il Direttore può nominare suoi rappresentanti o delegati in assemblee, commissioni o altre adunanze, ove i relativi Regolamenti lo consentano;
- h. Il Direttore è eletto dai professori e ricercatori dell'Università di Bari aderenti al Centro di Esperienza fra i professori di ruolo a tempo pieno, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta;
- i. Le modalità di elezione del Direttore del Centro sono disciplinate dalle norme del Regolamento Generale di Ateneo in materia di elezione del Direttore di Dipartimento.

5.2 - Il Consiglio:

- a. è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro. Partecipano alle attività del Consiglio anche gli studiosi e i docenti di altre Università ammessi ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
- b. esercita, senza possibilità di delega, le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo delle attività del Centro;

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - SETTORE SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Oggetto: Regolamento di funzionamento del Centro di Esperienza di Educazione Ambientale

- c. delibera le modifiche allo Statuto del Centro, da sottoporre all'approvazione degli Organi di Governo;
- d. autorizza l'adesione di docenti che fanno domanda di adesione al Centro;
- e. autorizza il Direttore a sottoscrivere contratti per l'acquisizione di forniture di beni o servizi dei quali necessita il Centro il cui importo è superiore a € 10.000,00;
- f. autorizza il Direttore a sottoscrivere contratti per consulenze o convenzioni di ricerca con Enti Pubblici e privati, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento dell'Università di Bari;
- g. approva il Piano Annuale delle Attività;
- h. approva il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- i. approva le modifiche al Regolamento Interno di Funzionamento.
- j. autorizza la costituzione di Settori Organizzativi del Centro;
- k. affida determinati incarichi a singoli componenti del Centro, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore previste dall'art. 5.1, lett. Giunta), del presente Regolamento;
- l. nomina tra i suoi componenti Commissioni o Gruppi di lavoro con funzione istruttoria o propositiva;
- m. Il Consiglio si riunisce, di regola, sulla base di un calendario prestabilito, almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno; deve essere inoltre convocato, entro il termine di dieci giorni, qualora ne faccia motivata richiesta almeno un quinto dei suoi membri;
- n. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore. Le sedute del Consiglio indette per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano. In caso di assenza del Direttore e del Decano funge da Presidente il componente con maggiore anzianità in ruolo presente alla seduta.
- o. Le sedute del Consiglio sono valide quando tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati, almeno sette giorni lavorativi prima della data dell'adunanza, per discutere un determinato ordine del giorno e quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. E' ammessa la convocazione di urgenza il cui avviso deve esplicitare le ragioni dell'urgenza. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
- p. Funge da segretario delle sedute del Consiglio il Segretario Amministrativo che partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
- q. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei con l'eventuale eccezione di un incaricato a sostegno del segretario verbalizzante nominato ad hoc per ciascuna riunione dal Consiglio dal Direttore sentito il Segretario Amministrativo. Nei casi in cui sia ritenuta opportuna l'audizione di soggetti non appartenenti al Consiglio per la trattazione di determinati argomenti, il Presidente dispone il loro invito. Gli estranei devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni.
- r. La trattazione di argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all'inizio della seduta, ed è consentito soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti giustificati possono chiedere che il problema trattato sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in merito alla delibera approvata.
- s. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto ad intervenire sulle questioni all'ordine del giorno. Non si dà discussione né votazione sugli argomenti oggetto di comunicazione. Il Presidente organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo, ove lo ritenga opportuno, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione di singoli aspetti o parti, nella formulazione di una proposta e nella votazione conclusiva.
- t. Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell'ordine del giorno

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - SETTORE SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Oggetto: Regolamento di funzionamento del Centro di Esperienza di Educazione Ambientale

ciascun membro del Consiglio può prendere la parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento: ha inoltre diritto a un'eventuale replica di non più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Presidente può consentire, eventualmente su richiesta avanzata da uno o più membri del Consiglio, di derogare dai limiti suddetti. Non sono consentiti interventi non pertinenti all'ordine del giorno.

- u. Le mozioni d'ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione e vengono poste subito in votazione, dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno, ove siano fondati, sospendono anch'essi la discussione; il Presidente li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. Le richieste d'intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso.
- v. È fatto obbligo al Presidente di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.
- w. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Il Presidente vota per ultimo. È previsto lo scrutinio segreto per l'elezione del Direttore, per l'ammissione di un nuovo membro del Centro e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone.
- x. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.
- y. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale da parte del segretario verbalizzante. Qualora uno o più componenti del Consiglio desiderino far comparire sul verbale la stesura letterale di un loro intervento, devono consegnare tale stesura al segretario che ne darà lettura entro la chiusura della riunione del Consiglio e lo riporterà integralmente a verbale. Il verbale finale deve essere avallato e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali richiedenti. Tale pubblicità deve essere realizzata, di regola, non oltre il quindicesimo giorno successivo all'approvazione, pubblicando il verbale sul sito web del Centro. Le decisioni riguardanti questioni urgenti possono essere approvate in Consiglio seduta stante, almeno per quanto riguarda il dispositivo della delibera. Nel relativo verbale dovranno poi essere riportati gli interventi dei vari partecipanti alla seduta che hanno preso la parola.

5.3 - La Giunta:

- a. Il Direttore è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da una Giunta composta da 3 afferenti al Centro. La Giunta è nominata dal Consiglio su proposta del Direttore che la convoca periodicamente.
- b. La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio.
- c. La Giunta dura in carica per il periodo del mandato del Direttore che ne ha proposto la composizione.

Art. 6 - Segretario amministrativo

- a. Il Segretario Amministrativo è individuato dall'Amministrazione dell'Università di Bari secondo le procedure adottate per i Centri Interdipartimentali.
- b. Il Segretario amministrativo collabora con il Direttore a tutte le attività finalizzate al buon funzionamento del Centro ed espleta tutte le attività previste dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bari.
- c. Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 7 - Risorse del Centro

- a. Al Centro possono essere assegnate unità di personale tecnico amministrativo da parte dell'Università.
- b. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Centro potrà procedere all'assunzione mediante contratti a termine di personale, anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme vigenti presso l'Università di Bari.

Art. 8 - Azione finanziaria

Le risorse finanziarie per il funzionamento del Centro rinvencono:

- a. dai contributi eventualmente erogati dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai Centri Interdipartimentali che ne hanno promosso la costituzione;
- b. dai contributi eventualmente erogati da altre Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdipartimentali;
- c. dai contributi erogati dall'Università, dal MIUR, da Enti Pubblici o privati, in seguito alla presentazione di specifici progetti di ricerca o in base a commesse, contratti e convenzioni nonché dalla attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune convenzioni;
- d. da lasciti o donazioni finalizzati al potenziamento delle attività scientifiche del Centro, per la cui acquisizione si osserva quanto previsto in merito dall'art. 66 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Bari.
- e. Almeno il 10% di ciascun contributo, lascito e donazione ricevuto dal Centro sarà devoluto ad un fondo di funzionamento e gestione del Centro medesimo.
- f. Il Centro non ha fine di lucro e non può distribuire utili all'Ateneo di Bari.

Art. 9 - Apparecchiature scientifiche

- a. Il Centro, per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di apparecchiature e/o attrezzature scientifiche messe a disposizione, anche per uso temporaneo, dalle Facoltà, dai Dipartimenti e dai Centri interdipartimentali. Le apparecchiature e le attrezzature scientifiche, ovvero qualsiasi bene mobile acquistato dal Centro con proprie disponibilità finanziarie, entreranno a far parte del patrimonio del Centro stesso.
- b. Il Centro può altresì avvalersi di apparecchiature e/o attrezzature scientifiche messe a disposizione, anche per uso temporaneo, da altri soggetti pubblici e privati, previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli l'utilizzo.

Art. 10 - Adesione e revoca dell'opzione

- a. La domanda di adesione da parte di professori e ricercatori dell'Università di Bari può essere proposta in qualsiasi momento dell'anno solare ed ha efficacia dalla data di approvazione da

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - SETTORE SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Oggetto: Regolamento di funzionamento del Centro di Esperienza di Educazione Ambientale

- parte del Consiglio.
- b. L'intenzione di revoca dell'opzione deve essere comunicata in forma scritta al Direttore del Centro ed ha efficacia dalla data di approvazione da parte del Consiglio.
 - c. Si intende quale espressione di intenzione di recesso, anche in assenza di comunicazione scritta, l'assenza non giustificata a 3 consecutive riunioni del Consiglio.

Art. 11 - Rinvio a norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme previste dallo Statuto di Ateneo, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Bari.

Bari, 02.02.2010

IL Rettore
F.to Prof. Corrado Petrocelli